

Pubblicato il 06/03/2018

N. 00388/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

-sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2016, proposto da:
Carmelo Cellie, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Pepe, domiciliato
ex art. 25 c.p.a presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Comune di Carovigno, Azienda Sanitaria Locale Brindisi non costituiti in
giudizio;

-per l'annullamento

-dell' ordinanza sindacale n. 32, emanata dal Comune di Carovigno in data
6.4.2016, e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi
compresa l'ordinanza sindacale n. 21 emessa dal Comune di Carovigno in
data 9.7.2015 e notificata in pari data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Carlo Dibello e udito l'avv. N. Pepe per il ricorrente;

-Considerato che con il ricorso in esame è impugnata:

- l'ordinanza n. 32 del 6 aprile 2016 emanata dal Sindaco di Carovigno, con la quale il primo cittadino ha disposto che *“sono reiterati gli effetti dell’ordinanza n. 21 del 09.07.2015, precedentemente sospesi con ordinanza n. 8 dell’11 gennaio 2016, e per l’effetto rinnova al sig. Cellie Carmelo l’ordine di allontanamento dalla stalla di sua proprietà, sita in Carovigno alla via Lamarmora civico 1, di un equino (nella fattispecie un pony con microchip n. 9410000110961334) ivi stabilito, come risulta da sopralluogo in data 15 marzo 2016”*;

- ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale e comunque connesso, ivi compresa l'ordinanza sindacale n. 21 emessa dal Comune di Carovigno, in persona del sindaco in carica, nei confronti del ricorrente, in data 09.07.2015, notificata in pari data;

-Rilevato che, proprio con atto del 9 luglio 2015, *“vista la nota prot. n. 310 del 08.04.2015 con la quale l’Azienda Sanitaria Locale BR/1 – Dipartimento di Previdenza Servizio Veterinario Area C, comunicava di aver rilevato che presso i locali siti in via Lamarmora, 1, di proprietà del signor Cellie Carmelo, nato a Carovigno il 03.03.1938 ed ivi residente in via Lamarmora, 1/a viene permanentemente stabulato un equino nel centro abitato; considerato che l’art. 84 del regolamento di igiene e sanità pubblica, approvato con delibera del C.C. del 28/06/1996, n. 57, vieta di detenere, nel centro abitato, animali non da compagnia..”*, si ordinava al Cellie *“l’allontanamento dell’equino dall’immobile sito in via Lamarmora, 1, il suo ricovero in una stalla realizzata fuori dal centro abitato e la sua collocazione in idonea struttura in zona agricola”*;

-Rilevato che in data 23 novembre 2015 avverso il suddetto provvedimento amministrativo il sig. Cellie Domenico, figlio dell’odierno ricorrente presentava al Comune di Carovigno istanza di revoca dell’ordinanza sindacale de qua senza sortire alcun effetto;

-Rilevato, altresì, che Cellie Carmelo presentava a tal punto ricorso straordinario al capo dello Stato lamentando l'illegittimità del provvedimento sindacale per violazione dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. 26772000, nonché dell'art. 7 della legge 241/1990, oltre che per eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e carenza dei presupposti giustificativi;

-Rilevato ancora che in data 1 gennaio 2016 il ricorrente depositava presso il Comune di Carovigno documentazione medica volta a certificare il pregiudizio alla salute subito dallo stesso a causa dell'allontanamento coatto del pony in questione;

-Rilevato che in data 11 gennaio 2016 l'Amministrazione comunale emanava ordinanza n. 8, con la quale disponeva la sospensione degli effetti della precedente ordinanza n. 21 del 9.7.2015;

-Rilevato che, con l'ordinanza in questione veniva demandato al Comando della Polizia Municipale di Carovigno, nonché all'Asl Br/1 di Carovigno, il compito di accertare l'esistenza dei presupposti per la reiterazione o per la revoca della citata ordinanza n. 21 del 9 luglio 2015;

-Rilevato che con nota prot. n. 0004226 del 16 febbraio 2016, il Responsabile dell'Azienda Sanitaria Locale – Dipartimento di Igiene di Carovigno, in risposta a quanto chiesto dal Sindaco del Comune di Carovigno, con l'ordinanza predetta rilevava che:” (...) *non si possono sottovalutare i diritti dei terzi che comunque vanno fatti salvi, diritti che potrebbero essere lesi sia per la presenza di cattivi odori, sia per la produzione di insetti che proliferano in presenza di determinati animali pertanto, se è vero che va tutelata la salute del proprietario, è anche vero che non si possono ignorare le condizioni di salute dei vicini che già hanno segnalato il tutto all'autorità giudiziaria*”;

-Rilevato che con nota prot.0007168, del 15 marzo 2016, il responsabile del servizio di P.M. del Comune di Carovigno rilevava che “(...) *a seguito del sopralluogo effettuato in data odierna da personale appartenente al Comando presso l'immobile ubicato in via Lamarmora, 1 si è constatata la presenza dell'equide*”;

-Rilevato che, alla luce di detti presupposti fattuali, veniva emanata l'ordinanza impugnata nel cui ambito si rappresentava che *“(...) ritenuto, pertanto, all’esito dei successivi approfondimenti effettuati da parte dei competenti servizi Asl, come sollecitati con la citata ordinanza di sospensione n. 8 dell’11 gennaio 2016, che ricorrono i presupposti per reiterare gli effetti dell’ordinanza n. 21/2015...”*;

-Considerato che il ricorrente lamenta:

- 1) violazione dell'articolo 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000;
- 2) Violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;
- 3) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e carenza dei presupposti giustificativi;

-Rilevato che le amministrazioni intimare non si sono costituite in giudizio;

-Rilevato che alla udienza pubblica del 31 maggio 2017, la controversia è passata in decisione;

-Considerato che il ricorso va accolto con riferimento al lamentato deficit di motivazione dell'ordinanza sindacale impugnata;

-Considerato che, infatti, detto provvedimento, nel reiterare gli effetti di una precedente ordinanza di allontanamento dell'equino, ospitato presso l'abitazione del ricorrente – la n. 21 del 2015 – ma successivamente sospesa dallo stesso Sindaco del Comune di Carovigno, non dà alcuna evidenza di circostanze sopravvenute, di tale natura da riproporre drasticamente il provvedimento di allontanamento dell'equino in questione, facendo ricorso, peraltro, ad uno strumento eccezionale quale è quello delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-Considerato che il mero richiamo al fatto che *“allo stato non vi sono riferimenti legislativi di ambito nazionale tali da equiparare l'equide ad un animale da compagnia, come peraltro avvalorato da parere ministeriale ivi allegato”* e il rinvio alla nota del Responsabile del dipartimento di igiene della asl, - con la quale si ribadisce il parere negativo alla detenzione dell'equino nel locale di proprietà del Cellie - non sono sufficienti a soddisfare l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- Considerato, infatti, che deve essere adeguatamente soppesata, nel caso specifico, ed in una prospettiva di salvaguardia dei diritti dei vicini del ricorrente, la relazione che certifica le buone condizioni igieniche di detenzione del pony, e la sua funzione di animale da compagnia per il ricorrente, il quale si è premurato di produrre certificati che attestano il giovamento per la salute che il medesimo ritrae dalla compagnia dell'animale;
- Rilevato che, peraltro, lo stesso art. 84 del Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica approvato con delibera del C.C. n. 57 del 28 giugno 1996 consente di detenere nell'abitato, presso la propria abitazione, esclusivamente animali da compagnia e/o da guardia (cani, gatti, ecc....), senza che sia possibile escludere categoricamente la circostanza che un pony vada catalogato quale animale da compagnia;
- Rilevato che, con ordinanza n. 8 del giorno 11 gennaio 2016, di sospensione degli effetti della precedente ordinanza di allontanamento dell'equino dall'abitazione del ricorrente, lo stesso Sindaco del Comune di Carovigno ha posto l'accento: a) sulla Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, che definisce animale da compagnia ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per diletto e compagnia; b) sulla normativa di rango nazionale, che sebbene non consenta di considerare il pony quale animale da compagnia, non lo esclude espressamente; c) sull'art. 84 del Reg. comunale di igiene e sanità pubblica, che lascia spazio ad una interpretazione estensiva del concetto di animale da compagnia;
- Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e, conseguentemente di annullare il provvedimento impugnato, assorbita ogni altra censura proposta;
- Ritenuto che le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguano la soccombenza nei confronti del Comune di Carovigno, e vadano, invece, compensate nei confronti della ASL Brindisi;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.

Condanna il Comune di Carovigno alla rifusione delle spese processuali che liquida nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e recupero del contributo unificato.

Spese compensate nei confronti della ASL Brindisi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Claudia Lattanzi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO